



CITTÀ DI LEGNAGO

Settore 1 "Affari generali, legali, socio-culturali e servizi informativi"

Ufficio Appalti e Contratti

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442 634898

E-mail : info@comune.legnago.vr.it

Pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

Codice IPA: c_e512

Codice Fiscale: 00597030238

web: www.comune.legnago.vr.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER PADEL E BEACH VOLLEY PRESSO L’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA OLIMPIA CUP B15B22003000007 CIG 983967008F

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal COMUNE DI LEGNAGO, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti da presentare a corredo della stessa, procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla concessione avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto sportivo per padel e beach volley presso l’area sportiva comunale di Via Olimpia, come meglio specificato nel complesso della documentazione posta a base di gara.

Con determina a contrarre n. 416/3° del 05/06/2023, questa Amministrazione ha disposto di procedere all’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto sportivo in oggetto mediante concessione a norma dell’art. 164 e ss. **D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.** (d’ora in poi Codice dei contratti), le cui disposizioni risultano applicabili alla presente procedura di gara, rientrando nei "procedimenti in corso", ossia avviati prima del 1° luglio 2023, secondo il disposto dell’art. 226 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il presente procedimento "**ad iniziativa pubblica**", avente la finalità di individuare l’operatore economico per l’esecuzione dell’intervento di costruzione e gestione in regime di concessione, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’Amministrazione aggiudicatrice, di cui all’art. 21 del Codice, in base al **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, redatto dall’Arch. Stefano Sartori incaricato dal Comune di Legnago, approvato con Deliberazione di G.C. n. 246 del 27.12.2022.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) Sintel di Aria Lombardia accessibile all’indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice dei contratti e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, con valutazione della sola offerta tecnica.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Legnago (VR) ITH31.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’ing. **Giacomo Masiero** Dirigente del 3° Settore, tel. 0442 634900 e posta elettronica: giacomo.masiero@comune.legnago.vr.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma Sintel di Aria Lombardia avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche di utilizzo*" della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *"Modalità tecniche di utilizzo"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *"Modalità tecniche di utilizzo"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero **800.116.738** oppure inviando un'email all'indirizzo supportoacquisti@ariaspa.it Gli operatori sono disponibili tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 esclusi il sabato, la domenica e giorni festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) la modulistica per la presentazione dell'offerta costituita da:
 - ALLEGATO A - Dichiarazione di partecipazione;
 - ALLEGATO B – DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - ALLEGATO C – Dichiarazioni integrative;
 - ALLEGATO D – Dichiarazione Segreti Tecnici-Commerciali;
 - ALLEGATO E: Dichiarazione di accettazione dello schema di Convenzione posta a base di gara;
- d) Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, recante gli elementi costituenti standard minimi esigibili dal Gestore/Concessionario_Aggiornato;
- e) Schema di convenzione;

- f) Matrice dei rischi;
- g) Indicatori prestazione Gestionale;
- h) Patto d'integrità;
- i) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- j) Progetto di fattibilità tecnica-economica afferente l'intervento approvato dal Comune di Legnago con D.G.C. n. 246 del 27/12/2022, composto dai seguenti elaborati:
 - Doc. GEN 01: Relazione Tecnica illustrativa,
 - Doc. GEN 02: Relazione Tecnica, comprensiva di cronoprogramma e specificazione categorie di opere
 - Doc. GEN 03: Elaborato Tecnico Economico, comprensivo di P.E.F.,
 - Doc. GEN 04: Elaborato Tecnico Prime indicazioni di progettazione antincendio,
 - Doc. GEN 05: Elaborato Tecnico Prime indicazioni e prescrizioni per stesura piani di sicurezza,
 - Tav. FAR 01: Inquadramento generale - estratto c.t.r. - ortofoto -estratto catastale - stralcio 2° piano interventi,
 - Tav. FAR 02: Stralcio piano guida per la riorganizzazione e riqualificazione della zona sportiva comunale - approvato con D.G.C. n. 89 del 08-06-2021,
 - Tav. FAR 03: Inquadramento planimetrico di progetto,
 - Tav. FAR 04: Progetto Padel - struttura e layout 3 campi padel,
 - Tav. FAR 05: Piante - Prospetti Sezioni e Viste - fabbricato spogliatoi e servizi.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi> e sulla Piattaforma Sintel.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **8 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma *Sintel* e sul sito istituzionale del Comune. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni" della Piattaforma Sintel. È onere esclusivo

dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una pec all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico all'atto della registrazione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono attraverso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente concessione è l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione in esclusiva, di un impianto sportivo per padel e beach volley presso l'area sportiva comunale di Legnago (VR) di Via Olimpia, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con D.G.C. n. 246 del 27/12/2022.

Il Concessionario provvederà all'esecuzione dei lavori di costruzione e alla gestione dell'intera struttura realizzata, sostenendo tutte le spese dell'investimento e della manutenzione ordinaria nonché straordinaria e le altre spese conseguenti alla gestione e assumendo a proprio carico ogni rischio operativo e gestionale, come meglio definiti nella Bozza di Convenzione e nella Matrice dei rischi a base di gara, alle quali si rimanda, oltre agli adempimenti derivanti dall'Offerta presentata in sede di gara.

In particolare formano oggetto della Concessione le seguenti attività:

- predisposizione del progetto esecutivo dell'opera;
- ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera oltre che la gestione dell'impianto sportivo nel suo complesso;
- esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in conformità con il progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione;
- gestione dell'impianto sportivo, compresa la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, per tutta la durata della concessione, garantendo le attività indicate nella documentazione posta a base di gara.

Quanto all'**attività di progettazione**, la progettazione definitiva, da redigersi in base al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sarà acquisita in corso di gara con le offerte tecniche dei concorrenti mentre la progettazione esecutiva sarà redatta dal concessionario individuato in esito alle operazioni di gara.

In fase di **esecuzione dei lavori**, il Concessionario si impegna ad eseguire tutti gli interventi di costruzione individuati nei progetti definitivo ed esecutivo, dallo stesso redatti, una volta approvati, attenendosi alle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche indicate nei progetti medesimi. Per l'esecuzione dei lavori oggetto degli interventi è richiesto il **possesso della qualificazione per le categorie di lavorazione e classifiche**, previste al successivo art. 7.3.

Il Concessionario compirà tutte le attività necessarie per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione delle opere e delle attività manutentive, e provvederà alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo.

In **fase di gestione**, il Concessionario è tenuto a garantire le attività indicate nella documentazione posta a base di gara (come dedotti in particolare nello Schema di Convenzione e nel documento di Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione) e nell'Offerta presentata in sede di gara, obbligandosi a gestire tutti i servizi relativi alle opere realizzate.

Resta inteso che il Concessionario dovrà eseguire le prestazioni dedotte in affidamento nel rispetto della documentazione di gara tutta, secondo le regole dell'arte e conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, oltreché nella piena ottemperanza delle previsioni normative e nel rispetto delle disposizioni e delle raccomandazioni dei soggetti comunque competenti, di tempo in tempo emanate.

La concessione di costruzione e gestione dell'impianto sportivo è articolata in un **unico lotto** in quanto la suddivisione in lotti distinti renderebbe frammentaria la realizzazione e la successiva gestione dell'impianto, oltre ad essere sconveniente dal punto di vista economico.

L'affidamento si configura quale **concessione di costruzione e gestione** con prevalenza economica dei servizi inerenti l'attività di gestione dell'Impianto realizzato, la quale è strumentale a reperire le risorse necessarie a sostenerne il costo dei lavori di costruzione.

| Descrizione | CPV |
|---|------------|
| Lavori di costruzione per impianti sportivi polivalenti | 45212220-4 |
| Gestione impianti sportivi | 92610000-0 |

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 50/2016, il **valore complessivo stimato della concessione** è pari ad euro **4.950.000,00**, corrispondente al fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata della concessione, al netto dell'Iva, ipotizzando un fatturato medio annuo di euro **247.500,00**.

L'importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza è stimato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi interferenziali.

L'importo presunto dei lavori che il Concessionario dovrà realizzare a proprie spese è pari ad euro **627.000,00** oltre Iva. Tale importo è compreso nell'importo complessivo stimato dell'investimento, pari a € **652.500,00** IVA esclusa, a carico del Concessionario, evidenziato nel progetto di fattibilità posto a base di gara, come da Quadro Economico che segue.

Quadro economico dell'investimento previsto nel Piano economico finanziario

| A. Importo dei lavori e oneri della sicurezza | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| A.1 | Importo dei lavori | € 617.000,00 |
| A.2 | Oneri per la sicurezza | € 10.000,00 |
| Totale importo dei lavori compresi oneri della sicurezza | | € 627.000,00 |
| B. Spese tecniche e altre spese | | |
| B.1 | Spese tecniche e altre spese | € 25.500,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| Totale investimento (A+B) | | € 652.500,00 |
| C. I.V.A. | | |
| C.1 | I.V.A. su lavori (10%) | € 62.700,00 |
| C.2 | I.V.A. su spese tecniche e spese varie (22%) | € 4.800,00 |
| Totale I.V.A. (C) | | € 67.500,00 |
| Totale complessivo (A+B+C) | | € 720.000,00 |

Tutti gli oneri e spese relative alla presente concessione sono a carico del concessionario. Nessun onere finanziario deriva al Comune di Legnago per l'attività di progettazione, l'esecuzione dei lavori e per la successiva gestione dell'impianto sportivo, il cui rischio operativo incombe esclusivamente in capo al Concessionario, secondo l'allocatione dei rischi individuati all'art. 13 dello Schema di Convenzione e della matrice dei rischi, posti a base di gara.

Il **corrispettivo spettante al concessionario** è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'opera fino alla scadenza del contratto e conformemente alle previsioni in esso contemplate.

Non è previsto il versamento di un canone di concessione in favore del Comune di Legnago.

I concorrenti formuleranno la propria offerta dopo aver ponderato ogni aspetto relativo alla potenzialità delle entrate e delle spese, anche relative alle utenze, operando autonomamente ed in base alla propria professionalità le proprie valutazioni, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nella bozza di convenzione allegata, dove sono specificamente indicate tutte le prestazioni previste a carico del Concessionario.

4. DURATA

La durata della concessione è di **anni 20 (venti)** a decorrere dalla data di inizio dei lavori, di cui **sei mesi** per la realizzazione dei lavori e **diciannove anni e sei mesi** per la gestione dell'opera.

La durata della concessione è stata determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, in relazione al piano di ammortamento risultante dal Piano Economico Finanziario compreso nel Progetto di fattibilità posto a base di gara.

Alla scadenza della Concessione, l'Opera realizzata e le relative pertinenze passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena proprietà del Comune di Legnago (art. 4.1 dello schema di convenzione).

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

Nel caso se ne presentasse la necessità, il Comune di Legnago potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Resta inteso che il recupero degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario dipende dall'effettiva operatività delle prestazioni oggetto del contratto, dalla domanda di servizi (il cui rischio resta a carico dell'operatore aggiudicatario) e dal rispetto dei livelli di qualità della prestazione.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una società di cui all'art. 183 co.9 del Codice.

La concessione pertanto è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso. L'offerta deve espressamente contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso

da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 SOCIETÀ DI PROGETTO

Per le finalità previste dall'art. 184 del Codice, il Concessionario può costituirsi nella forma della società di progetto per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il Concessionario si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della società di progetto risultante dal libro dei soci;
- b) a mantenere, per tutta la durata della concessione, almeno il **capitale sociale minimo di euro 32.625,00** (corrispondente ad **un ventesimo del valore dell'investimento**, come previsto dall'art. 95, comma 1, lett b) del D. P. R. n. 207/2010);
- c) a mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, in relazione alla fase di avanzamento del contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del contratto medesimo;
- d) a comunicare al concedente, entro il termine perentorio di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno dei soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del contratto.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'operatore economico è soggetto, altresì, agli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021, reperibile sul sito internet comunale al seguente link <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/atti-general/index/download-file/atto/6/voce/160> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione appaltante provvede a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il **Fascicolo virtuale dell'operatore economico**.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) [se dovuta in base alla natura giuridica del concorrente] l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione A), punto 1).*

b) per le società cooperative e per i consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004, come modificato dal D.M. 6 marzo 2013). *Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione A), punto 2).*

c) [in caso di Associazioni, Società ed Enti Sportivi, ecc.] il possesso di regolare Statuto nel quale siano indicate finalità compatibili con l'oggetto della gara e di **Codice Fiscale e/o Partita IVA**. *Il concorrente ne dichiara il possesso nella "Domanda di partecipazione – Allegato A".*

d) ai fini della progettazione: è richiesto, quale requisito di idoneità professionale, **l'abilitazione all'esercizio della professione** nonché **iscrizione al relativo albo professionale** previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione alla professione secondo le norme dei paesi UE cui appartiene il soggetto personalmente responsabile dell'incarico della predisposizione del progetto definitivo/esecutivo (art. 1 del D.M. n. 263/2016). Si fa presente che, ai sensi dell'art. 59, comma 1 bis, del Codice dei contratti, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del

contratto sono previsti nei documenti di gara; detti requisiti abilitanti alla progettazione sono posseduti nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

- le imprese attestate per prestazione di sola costruzione documentano i requisiti attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 comma 1;
- le imprese attestate per prestazione di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;

In tutti i casi, il soggetto che svolgerà la progettazione dovrà possedere, oltre ai requisiti di ordine generale ed ai requisiti di idoneità professionale, quelli di capacità economico-finanziaria di seguito riportati:

- possesso di **Polizza assicurativa contro i rischi professionali** in corso di validità con **massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00**. Ai sensi dell'art. 83, comma 5-bis, del Codice, se la polizza posseduta è di importo inferiore, l'offerta deve essere corredata dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza a quello sopra indicato, in caso di aggiudicazione.

Il concorrente ne dichiara il possesso nella "Domanda di partecipazione – Allegato A".

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti testè indicati sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Sono richiesti all'operatore economico i documenti non reperibili d'ufficio.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010 il concessionario deve possedere i seguenti requisiti:

- Fatturato medio** relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento (**non inferiore a 65.250,00 euro**). *Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione B, punto 1b);*
- Capitale sociale** non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (**non inferiore ad euro 32.625,00**). Il requisito può inoltre essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. *Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione B, punto 6);*

Ove le informazioni relative al fatturato e al capitale sociale non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di **servizi affini¹ a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento** previsto per l'intervento (**non inferiore a 32.625,00 euro**). Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione C, punto 1b);

d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di **almeno un servizio affine** a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto per l'intervento (**13.050,00 euro**). Il concorrente ne dichiara il possesso compilando il DGUE Parte IV, sezione C, punto 13).

Si precisa che, come disposto dall'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti di cui alle **lettere c) e d)**, il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) di **1,5 volte**.

Per l'esecuzione dei lavori: è richiesto il possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), che documenti il possesso in capo al soggetto esecutore della qualificazione per le seguenti categorie e classifiche, come previsto dall'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010:

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Incidenza sul totale | Prevalente o scorporabile | Importo (€) |
|-------------------------------|-----------|------------|----------------------|--|-------------|
| Edifici civili ed industriali | OG1 | II° | 94,33% | Prevalente | 582.000,00 |
| Impianti tecnologici | OG11 | I° | 5,67% | Non scorporabile, subappaltabile a impresa qualificata | 35.000,00 |
| Totale: | | | | | 617.000,00 |

- La categoria OG11 non è scorporabile in quanto non superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera e non superiore a 150.000 euro, è pertanto ricompresa nella categoria prevalente e può essere eseguita dall'impresa qualificata per la categoria prevalente. E' inoltre subappaltabile a impresa in possesso della relativa qualificazione super specialistica a norma del D.M. 10 novembre 2016, n. 248. Si rammenta che per i lavori di impiantistica l'impresa esecutrice dovrà essere in grado di rilasciare le apposite certificazioni di legge.
- È prevista la possibilità di beneficiare dell'aumento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

1 Per **servizi affini** si intendono i servizi riconducibili a quelli di gestione di impianti sportivi similari, specificando quanto segue:

- per impianto sportivo si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 38/2021, la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- per gestione di impianto sportivo si intendono le prestazioni volte ad assicurare il funzionamento dell'impianto e l'erogazione del servizio sportivo che vi si svolge con organizzazione stabile e diretta ad una generalità di cittadini e presentare il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta).

Si precisa che i lavori possono essere realizzati dal Concessionario nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

- **direttamente**, mediante la propria organizzazione di impresa o mediante imprese collegate. Nel caso in cui il Concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, anche di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori. Alla candidatura per la Concessione dovrà essere allegato l'elenco completo delle imprese collegate e tempestivamente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese;
- **mediante affidamento a terzi**; l'esecutore deve possedere il requisito di qualificazione SOA (categoria e classifica), per la quota parte dei lavori da eseguire; di contro, il concorrente deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento. Il concessionario per l'affidamento di tali opere si avvarrà del subappalto a norma dell'art. 174 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 del Codice.

Il concorrente dichiara la modalità di esecuzione dei lavori nella "Domanda di partecipazione – Allegato A".

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto;

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto da tale tipo di Società.

Il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione, l'iscrizione all'albo professionale per l'attività di progettazione e il possesso della polizza assicurativa professionale deve essere posseduto dal soggetto personalmente responsabile dell'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo.

Il requisito relativo al fatturato medio di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito relativo al capitale sociale posseduto di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo allo svolgimento di servizi affini di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria che dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue il servizio.

Il requisito relativo allo svolgimento di un servizio "di punta" di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue il servizio.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori nelle categorie e classifiche indicate dal punto 7.3 deve essere posseduto dall'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione dell'impianto sportivo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al punto 7.1 lettera b) deve essere posseduto da tale tipo di Società.

Il requisito dell'abilitazione all'esercizio della professione, dell'iscrizione all'albo professionale per l'attività di progettazione e il possesso della polizza assicurativa professionale deve essere posseduto dal soggetto personalmente responsabile dell'incarico di redazione del progetto definitivo/esecutivo.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La categoria **OG11**, a norma del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, rientra tra le categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica per cui non è ammesso l'avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (nel DGUE Parte II lett. D) le parti dei lavori e delle prestazioni ricomprese nel servizio di gestione che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 174, comma 5, del Codice, il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE RICHIESTE

10.1 Al fine di una maggior responsabilizzazione dei concorrenti nella presentazione di offerte serie e affidabili, la stazione appaltante richiede che offerta sia corredata da:

- 1. una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore stimato dell'investimento e precisamente di **importo pari ad € 6.525,00**, salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del codice, intestata a favore del Comune di Legnago;
- 2. una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, *in contanti, con bonifico* a favore del Comune di Legnago, con versamento presso Banca Intesa S. Paolo, coordinate IBAN: IT58H 03069 12117 100000046329, *in assegni circolari*;
- b) in *titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato* depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) *fideiussione bancaria o assicurativa* rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 85; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito ► **Comune di Legnago**, via XX Settembre 29 – 37045 Legnago (VR), C.F. 00597030238;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano

- alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo **schema tipo 1.1 approvato con D.M. 16.09.2022 N. 193** (pubblicato in G.U. n. 193 del 16 settembre 2022);
 - 4) avere **validità per 180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23 bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate

nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 L'offerta dovrà inoltre essere corredata da un'ulteriore **cauzione di Euro 13.050,00, pari al 2,5% del valore dell'investimento**, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del Codice.

10.3 L'aggiudicatario dovrà produrre, prima della stipula del contratto, la **Garanzia definitiva** (par. 10.1 Schema di Conv.) a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, nella misura del 10% dell'importo dei lavori e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; la garanzia sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo. La garanzia è soggetta alle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

10.4 L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre:

- la **Polizza assicurativa per lo svolgimento delle attività di progettazione**, secondo quanto previsto al Par. 10.2 Schema Convenzione, da presentare prima della stipula del contratto;
- la **polizza assicurativa per l'esecuzione dei lavori**, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, da presentare prima dell'inizio dei lavori, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari al valore delle opere da realizzare risultante dal progetto esecutivo che sarà approvato dal Comune secondo quanto previsto al Par. 10.3 dello Schema Convenzione; tale polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

10.5 In aggiunta, dovranno essere operative, dalla data di inizio dell'esercizio della gestione dell'impianto sportivo e per tutta la durata della concessione, parimenti con spese del concessionario, le seguenti garanzie e coperture:

- la **Garanzia di Gestione**, ai sensi dell'art. 183, comma 13, ultimo periodo del Codice, a garanzia del pagamento delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati in concessione nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, secondo quanto previsto al par. 10.4 dello Schema Convenzione, da presentare 30 giorni prima della data di inizio della gestione dell'Impianto; la garanzia è soggetta alle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice. La garanzia può essere fornita anche per periodi di tempo inferiori alla durata della Concessione, purché la stessa garanzia sia rinnovata da parte del Concessionario almeno 3 (tre) mesi prima di ogni singola scadenza: I

- la **Polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla Gestione**, a copertura della RCT e tutti i danni materiali e diretti causati alla struttura - complessivamente considerati - da qualsiasi evento occorso in costanza di gestione, anche atmosferico, anche incendio e comunque qualunque ne sia la causa, secondo quanto previsto al par. 10.5 dello Schema Convenzione, da presentare 30 giorni prima della data di inizio della gestione dell'Impianto.

La garanzie e le polizze previste al precedente **punto 10.5** si prevede che possano essere prestate anche per un periodo di tempo inferiore a quello della durata del contratto, ma è fatto obbligo all'affidatario di provvedere alla ricostituzione delle stesse almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. La mancata ricostituzione in tempo utile ad evitare soluzioni di continuità nella garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

11. SOPRALLUOGO

La presa visione dei luoghi è obbligatoria, in quanto risulta necessaria per prendere visione dell'esatta collocazione dell'impianto sportivo da realizzare, delle strutture sportive confinanti e della viabilità di accesso, e sarà **effettuata dal 12/06/2023 al 31/07/2023**.

In esito al sopralluogo sarà consegnato al concorrente l'attestato di presa visione.

La mancata effettuazione della presa visione sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione della prescritta presa visione i concorrenti dovranno **fissare un appuntamento telefonico**, contattando l'Ufficio Tecnico – Servizio 3° del Comune di Legnago ai numeri: 0442 634909 -634855 – 634915 - 634905, il mattino dalle ore 8.30 alle 12.30 dei giorni feriali, escluso sabato, e il pomeriggio di lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle 17.00.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d'identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento d'identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante dei uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno dei detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla ANAC n. 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante la consultazione del sistema FVOE.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il **"termine ultimo per la presentazione delle offerte"** fissato per le **ore 12:00 del giorno 09/08/2023** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforme di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel, per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte trova applicazione quanto indicato al punto 1 del presente disciplinare e quanto previsto all'art. 79, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

N.B. come precisato nel documento *allegato* "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in

formato .zip (o equivalente).

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" entro le **ore 12:00 del giorno 09/08/2023.**

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre in termine ultimo di presentazione, ovvero le offerte economiche espresse in aumento rispetto all'importo dell'appalto a base di gara.

Si procederà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente ed idonea dalla stazione appaltante.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità delle offerte sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - *non superiore a dieci giorni* - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la modalità di trasmissione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “Documentazione amministrativa”

► Step 1 (Busta amministrativa)

Al primo step del percorso guidato “Invia Offerta” l'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura;
2. DGUE;
3. dichiarazioni integrative;
4. PassOE;
5. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6. cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice dei contratti;
7. attestazione dell'avvenuto sopralluogo;
8. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;

9. eventuale documentazione per i soggetti associati;
10. eventuale documentazione in caso di avvalimento.

► 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello **Allegato A)** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni previste nel modello in parola.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di partecipazione come Società di progetto, indicare tale forma di partecipazione nella *Domanda di partecipazione – Allegato A* spuntando l'opzione "Altro" e specificare "Società di progetto". Nell'*Allegato C – Dichiarazioni integrative* indicare questa forma di partecipazione specificando, inoltre, le quote di partecipazione di ciascun socio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazione di retisti:

a. Se la rete è dotata di un organo con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

► A comprova del pagamento, il concorrente **allega la ricevuta di pagamento elettronico** rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, allegato B, e al Decreto legislativo n. 117/2017, articolo 82, per i casi di esenzione.

► 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori, per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

► 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Al fine di specificare quanto previsto nel modulo DGUE, il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (*utilizzando preferibilmente il modello **Allegato C***), da compilare secondo le istruzioni fornite in calce al modulo stesso), con le quali:

- dichiara le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.;

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- [fino all'aggiornamento del DGUE al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e s.m. al Codice] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), f-ter), c-bis, c-ter) e c-quater) del Codice;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento** adottato dal Comune di Legnago con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021 reperibile sul sito internet comunale al seguente link <https://sac5.halleysac.it/c023044/zf/index.php/atti-general/index/download-file/atto/6/voce/160> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- accetta il "**Patto di integrità**" approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 31 del 06.02.2019, allegato alla documentazione di gara. L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara. Si segnala che, come da determinazione ANAC n. 12/2015, costituisce clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante l'inosservanza delle clausole contenute in tali documenti;
- dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla **tracciabilità** dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, che il **conferimento dei dati** richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura in questione e per le conseguenti incombenze contrattuali;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- (per le Cooperative) n. e data di iscrizione all'Albo Nazionale;
- (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III sez C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 267/1942. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- indicazione dell'adesione o meno ad un Consorzio;
- indicazioni in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia;
- indica il "titolare effettivo" a norma del d.lgs. n. 231/2007.

AVVERTENZE. Con particolare riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, in presenza di condanne, il legale rappresentante del concorrente dovrà riportare per tutti i

soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA, tutte le condanne subite, anche non definitive (*Linee Guida ANAC n. 6*), ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

Per rendere completa la dichiarazione (*da rendersi preferibilmente mediante il modulo Allegato C*) si consiglia di acquisire preventivamente presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale, una visura ex art. 33 DPR 313/2002, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Nel caso di condanne a carico dei soggetti cessati dovranno essere dichiarate anche le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, o al comma 5, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

L'ambito soggettivo di applicazione delle cause esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e 2 del Codice, indicato al comma 3 dello stesso articolo, è stato specificato nel *Comunicato 08.11.2017 del Presidente Anac*.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- ▶ **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- ▶ **Cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 10, con allegate la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, di impegno a rilasciare la cauzione definitiva e la dichiarazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare il garante; inoltre, in caso di presentazione della cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, va allegata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ▶ **Cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del Codice dei contratti**, come precisato al punto 10.2 del presente disciplinare;
- ▶ **Attestazione di avvenuto sopralluogo a pena di esclusione**, rilasciata secondo le modalità indicate al paragrafo 11, verificabile sulla base degli atti in possesso della stazione appaltante;
- ▶ **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 77,00** (euro centoquaranta/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Documentazione e dichiarazioni in caso di avalimento

Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovrà produrre tassativamente dichiarazioni e documenti previsti dall'art. 89, co. 1, del Codice. A tal fine, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE (ALLEGATO B), a firma dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- Dichiarazione (ALLEGATO C), a firma dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima:

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice, né si trova in una situazione di controllo di cui al citato art. 45, co. 2 con una delle altre imprese partecipanti alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE della ditta ausiliaria.

► *i campi relativi alla partecipazione in consorzio/raggruppamento o in avvalimento sono facoltativi pertanto, in caso di presentazione di offerta in altra forma (ad esempio come concorrente singolo), non è necessario inserire alcuna dichiarazione/documentazione.*

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

► Step 2 (Busta tecnica)

Al secondo step del percorso guidato “*Invia offerta*” l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **il progetto definitivo dell'opera**, redatto e sottoscritto dal progettista abilitato, costituente sviluppo del progetto di fattibilità predisposto dalla stazione appaltante posto a base di gara, con specificazione, nella relazione illustrativa, delle eventuali varianti introdotte rispetto al progetto posto a base di gara. Ove occorra, tale relazione dovrà chiarire se le eventuali varianti comportino modifiche rispetto alle qualifiche e classifiche previste per la realizzazione del progetto posto a base di gara. Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 23 del Codice e dall'art. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010;
- **il/i curriculum/curricula del/i progettista/i**, come previsto dal successivo paragrafo 18.1;
- **una relazione apposita**, di massimo 20 facciate foglio A4 in carattere Arial dimensione 12 interlinea singola, che evidenzia, ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo, gli aspetti segnalati nei successivi punti A.3, A.4 e A.5 della tabella “*Elementi di valutazione dell'Offerta tecnica*”;
- **un piano di gestione** dell'impianto sportivo, di massimo 20 facciate foglio A4 in carattere Arial dimensione 12 interlinea singola, contenente la descrizione di come il concorrente intenda gestire l'impianto sportivo. Il Piano descriverà gli aspetti previsti nella tabella “*Elementi di valutazione dell'Offerta tecnica*”: criterio B, sub- criteri B1 – B1.1., B1.2, B1.3, B.2 e B.3 in appositi paragrafi. In tale Piano verrà individuato il soggetto gestore dell'impianto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

► Il concorrente, laddove ricorra il caso, allega all'offerta tecnica una **dichiarazione relativa ai segreti tecnico – commerciali**, redatta secondo il modello **Allegato D)** debitamente sottoscritta. Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata,

dovrà precisare e motivare le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"

► Step 3 (Busta economica)

La busta telematica deve contenere la documentazione di seguito indicata **a pena di esclusione** dalla gara:

1. il Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, comma 9, del Codice. Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte. Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica formulata dal concorrente e dovrà essere corredato da:

1.1) una relazione esplicativa che dovrà dimostrare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo e contenente, tra l'altro, l'entità delle tariffe di utilizzo dell'impianto e le modalità di aggiornamento delle stesse che saranno praticate da parte del Concessionario nel rispetto dei vincoli del Piano Economico-Finanziario. Tale relazione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno espresso del concessionario al rispetto delle seguenti condizioni, come previsto dall'art. 171, comma 3 lett. b) del Codice dei contratti: la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.

Nella relazione il concorrente deve, altresì dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.

1.2) i prospetti "conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa"; in tali prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento. Il PEF dovrà inoltre indicare i valori del valore attuale netto (VAN) e del tasso interno rendimento (TIR), del DSCR e del LLCR.

1.3) una matrice dei rischi indicante l'allocazione degli stessi, tenuto conto dei rischi specificati all'art. 13 dello Schema di Convenzione e della Matrice dei Rischi, posti a base di gara, fermo restando che dovrà permanere l'allocazione in capo al Concessionario dei rischi in parola per tutta la durata della Concessione.

Il PEF, firmato digitalmente secondo le indicazioni di cui al punto 15.1 del presente disciplinare, dovrà inoltre indicare:

- l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta. Tale importo, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del Codice, non può superare il 2,5% del valore dell'investimento previsto dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, al netto dell'I.V.A., che saranno sostenuti dal concorrente durante l'esecuzione del contratto;
- il costo complessivo della manodopera che sarà sostenuto dal concorrente in corso di esecuzione del contratto.

2) la proposta di uno schema Convenzione oppure **la dichiarazione**, conforme al *modello allegato sub E*, **di accettazione della bozza di Convenzione posta a base di gara**. Il concorrente che intende proporre delle modifiche allo schema di Convenzione posto a base di

gara dovrà allegare lo schema di Convenzione proposto, mantenendo la medesima impostazione ed evidenziando con il carattere rosso le parti di convenzione aggiornate e barrando le parti di Convenzione stralciate. Rimane fermo che tutti i rischi operativi devono far capo esclusivamente all'operatore economico e non potranno essere introdotte in nessun caso clausole peggiorative rispetto alla bozza di Convenzione posta a base di gara.

NB. Per quanto riguarda le **dimensioni massime dei file caricati (UpLoad)** si rinvia al punto 9.2 del documento allegato denominato "Modalità tecniche di utilizzo" della piattaforma Sintel

Step 4 (Firma digitale dell'offerta)

Allo step 4 del percorso "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'Operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema ma non ancora sottoscritte;
- firmare digitalmente il Documento d'offerta scaricato in formato .pdf, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore munito dei poteri necessari, secondo le istruzioni di cui all'*allegato Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* (dove è anche esplicita la modalità di apposizione di eventuali firme multiple su detto file pdf). Si rammenta che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
- caricare (upload) a Sistema il "*Documento d'offerta*" in formato .pdf sottoscritto digitalmente come sopra descritto.

La documentazione costituente l'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità di firma indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al punto 15.1 del presente disciplinare.

► Step 5 (Riepilogo e invio dell'offerta)

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato .pdf, debitamente firmato digitalmente come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "**Riepilogo ed invio dell'offerta**" del percorso "*Invia offerta*" per visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta, concludere il percorso guidato e procedere con l'invio effettivo dell'offerta mediante la funzione "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte. Ad operazione eseguita, Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Il caricamento in Sintel del "Documento d'offerta", firmato digitalmente, è richiesto **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta.

Gli step precedenti del percorso "*Invia offerta*" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione **non consentono e non costituiscono** l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia

offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*”.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

È fondamentale verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato dello step 5 “Invia offerta”. E' possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d'offerta”.

Inoltre, nel caso in cui l'offerta venga inviata e successivamente siano individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica), entro il **termine perentorio di scadenza** di cui al **paragrafo 13**.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata **esclusivamente sulla base dell'offerta tecnica**, cui è attribuito un peso di **100 punti su 100**, in quanto l'intervento non comporta oneri o costi a carico della stazione appaltante e non è previsto alcun canone da versare a favore della stazione appaltante, né al concessionario per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

E' prevista, comunque, la presentazione di una busta economica contenente il PEF del concorrente e l'eventuale schema di convenzione che il concorrente intenda proporre, sulla scorta del principio di separazione tra gli elementi tecnici ed economici dell'offerta.

| ELEMENTO | PUNTEGGIO |
|------------------------------|------------|
| Offerta tecnica | 100 |
| Offerta economica | 0 |
| PUNTEGGIO COMPLESSIVO | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** sono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** sono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la **lettera T** sono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella “Elementi di valutazione dell'offerta tecnica”

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | | PUNTI MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX |
|---------------|------------------------|------------|----------------------------|--|------------|-------------|-------------|
| A | PROGETTO DEFINITIVO | 50 | A1 | Qualità dello sviluppo progettuale: valutazione degli elaborati progettuali | 5 | | |
| | | | A2 | Competenza ed esperienza del progettista/gruppo di lavoro | 15 | | |
| | | | A3 | Valutazione degli elementi tecnologici innovativi | 10 | | |
| | | | A4 | Valutazione della qualità dei materiali utilizzati ed eco-sostenibilità degli stessi | 10 | | |
| | | | A5 | Migliorie introdotte rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara | 10 | | |
| B | PIANO DI GESTIONE | 50 | B1 | B1.1 Soluzioni proposte per la migliore fruizione dell'impianto sportivo | 10 | | |
| | | | | B1.2 Strategie di promozione e marketing | 5 | | |
| | | | | B1.3 Soluzioni per agevolare l'uso pubblico dell'impianto | 10 | | |
| | | | B2 | Articolazione del personale impiegato nell'attività | 10 | | |
| | | | B3 | Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto | 15 | | |
| Totale | | 100 | | | 100 | | |

Nell'assegnazione del punteggio alle offerte tecniche saranno valutati i seguenti aspetti:

A. PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo presentato dal concorrente costituisce sviluppo del progetto di fattibilità posto a base di gara, con specificazione, nella Relazione illustrativa del progetto, delle eventuali varianti introdotte rispetto al progetto posto a base di gara.

A.1 Qualità dello sviluppo progettuale: valutazione degli elaborati progettuali - La Commissione, nell'esame della "Qualità dello sviluppo progettuale", valuterà il grado di dettaglio degli elaborati presentati, la loro articolazione ed in generale la qualità delle tavole e degli elaborati progettuali presentati. Si precisa che il progetto definitivo dovrà essere composto da tutti gli elaborati e da tutte le tavole richieste dalla legge per il livello progettuale considerato. Il concorrente allega il progetto definitivo completo ai fini dell'assegnazione del punteggio per questo sub-criterio.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio per il successivo sub-criterio A.2 il concorrente allegnerà il/i curriculum/curricula del/i progettista/i.

A.2 Competenza ed esperienza del progettista/gruppo di lavoro - Con riferimento a questo sub-criterio saranno valutate le competenze e le esperienze del progettista/gruppo di lavoro riportate nel/i curriculum/curricula allegati, con particolare riguardo alle esperienze maturate nell'ambito della cura degli aspetti energetici ed ambientali degli edifici. Il concorrente ai fini dell'assegnazione del punteggio dovrà allegare il/i curriculum/a del/i progettista/i.

Il concorrente ai fini dell'assegnazione dei relativi punteggi, allegnerà un'apposita Relazione in cui darà evidenza degli aspetti segnalati nei successivi punti A.3, A.4 e A.5 in appositi paragrafi.

A.3 Valutazione degli elementi tecnologici innovativi - Ai fini dell'assegnazione del punteggio per questo sub-criterio saranno considerati gli aspetti tecnologici innovativi proposti dal concorrente con particolare riferimento al risparmio energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche e a

qualsiasi altro elemento tecnologico ed innovativo che il concorrente ritenga di introdurre nel progetto.

A.4 Valutazione della qualità dei materiali utilizzati ed eco-sostenibilità degli stessi - Il concorrente evidenzia gli eventuali materiali aventi caratteristiche di eco-sostenibilità che intende utilizzare per la realizzazione dell'opera. Si fa riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal D.M. 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato in G.U.R.I. n. 183 del 06/08/2022).

A.5 Migliorie introdotte rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara - Il concorrente specifica le migliorie che ha introdotto nel progetto presentato rispetto al progetto di fattibilità posto a base di gara, senza oneri per il Comune.

B. PIANO DI GESTIONE

Nel **Piano di gestione** il concorrente descrive come intende gestire l'impianto sportivo e, ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sub-criteri sotto individuati, si soffermerà a descrivere, in appositi paragrafi, i vari aspetti di seguito riportati. Nell'elaborazione del Piano di gestione il concorrente terrà conto del documento denominato "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*" posto a base di gara.

B.1 – B.1.1 Soluzioni proposte per la migliore fruizione dell'impianto sportivo - Le soluzioni proposte per la migliore fruizione dell'impianto in relazione: massimo dei giorni garantiti al Comune di Legnago per le iniziative promosse dal Comune stesso o patrocinate dal Comune. Il numero dei giorni offerti non può essere inferiore a quello previsto nel documento denominato "*Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*"; applicazione di agevolazioni e/o convenzioni e/o tesseramenti a favore di determinate categorie di utenti (es. scuole, over 65, associazioni sportive, strutture territoriali ecc.); maggior accessibilità del pubblico alla struttura ad esempio ampliando i periodi o le fasce orario di apertura.

B.1.2 Strategie di promozione e marketing - Il concorrente, ai fini dell'assegnazione del punteggio per questo sub-criterio, dovrà evidenziare le strategie di promozione e marketing che intende porre in essere per incentivare la frequentazione dell'impianto.

B.1.3 Soluzioni per agevolare l'uso pubblico dell'impianto - Il concorrente, ai fini dell'assegnazione del punteggio per questo sub-criterio, dovrà evidenziare le azioni che intende porre in essere annualmente per agevolare l'uso pubblico e sociale dell'impianto sportivo. Rientrano in tale categoria, in via esemplificativa ma non esaustiva, i tornei, i campi di insegnamento, i grest estivi ecc.. Il concorrente dovrà indicare precisamente l'oggetto dell'attività, il periodo di realizzazione e la fascia di popolazione destinataria dell'attività.

B.2 Articolazione del personale impiegato nell'attività - La Commissione, per l'assegnazione del punteggio previsto da questo sub-criterio, valuta l'organizzazione del personale che il concorrente intende impiegare nella gestione del centro sportivo. A tal fine il concorrente elenca e descrive brevemente i ruoli e le qualifiche del personale.

B.3 Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto - Il concorrente descrive gli interventi di manutenzione e la loro frequenza, distinguendo tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella manutenzione straordinaria non può essere inclusa la costruzione dei capi da gioco oggetto del presente investimento. Saranno considerate favorevolmente le soluzioni proposte per ottimizzare e semplificare l'attività di manutenzione dell'opera a medio-lungo termine.

Si evidenzia che: la mancanza della documentazione sopra elencata comporterà **l'esclusione del concorrente dalla gara** e la conseguente mancata apertura della relativa busta contenente la

documentazione economica.

Si rammenta, inoltre, che la documentazione caricata dal concorrente nella busta contenente l'offerta tecnica non dovrà riportare, a pena di esclusione, elementi di natura economica.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun Commissario nel seguente modo:

► attribuzione da parte di ciascun Commissario di un **coefficiente variabile tra 0 e 1**, espresso in valori centesimali, sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni sub-elemento di valutazione e sulla scorta della seguente graduazione di giudizi:

| GRADO DI GIUDIZIO | | Coefficiente |
|-------------------|---|--------------|
| Ottimo | Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni offerte; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. Molto superiore agli standard richiesti. | 1,00 |
| Buono | Buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e delle soluzioni offerte; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In linea con gli standard richiesti. | 0,80 |
| Discreto | Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e delle soluzioni offerte; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. Abbastanza in linea con gli standard richiesti. | 0,70 |
| Sufficiente | Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e delle soluzioni offerte; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. Abbastanza in linea con gli standard richiesti. | 0,60 |
| Insufficiente | Poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. Nel complesso inferiore agli standard richiesti. | 0,40 |

► ultimata tale operazione, per ogni sub-criterio viene calcolata la **media dei coefficienti** variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario;

► ottenuta la media dei coefficienti per i sub-criteri, la stessa verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile ai sub-criteri, per ottenere i relativi punteggi (*secondo il metodo aggregativo-compensatore*).

Tutte le operazioni matematiche per il calcolo dei coefficienti, delle medie e dei punteggi comportano il troncamento alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti.

Per la presente procedura non è prevista l'assegnazione di punteggi tabellari "T" né di punteggi quantitativi "Q".

18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA ECONOMICA

La Commissione, procederà, in relazione a ciascun concorrente, all'apertura delle buste contenenti la documentazione economica al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta a pena di esclusione (PEF asseverato e documentazione a corredo come elencati al punto 17 e bozza di Convenzione proposta dal concorrente oppure dichiarazione di accettazione della bozza posta a base di gara secondo il modello *Allegato sub E*).

Si ribadisce che tali verifiche non comporteranno l'assegnazione di alcun punteggio da parte della Commissione posto che il criterio di aggiudicazione della presente procedura si basa esclusivamente sulla valutazione dell'offerta tecnica, non essendo previsto alcun canone da versare all'Ente né alcun contributo a sostegno del Piano economico finanziario dell'operatore economico aggiudicatario della concessione.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei punti assegnati all'Offerta Tecnica secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale.

In caso di parità di punteggio si procederà con il sorteggio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fornisce l'eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il **giorno 10/08/2023 alle ore 9:30.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite Piattaforma.

Le sedute pubbliche si svolgeranno, previa comunicazione, **in modalità telematica a distanza attraverso la piattaforma Sintel, senza la presenza fisica degli operatori.** In tal caso l'esigenza

di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta in quanto la procedura di gara è interamente gestita con sistema telematico attraverso la piattaforma Sintel (art. 58 del Codice) che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta. Eventuali rinvii del giorno della gara e delle successive sedute avranno luogo presso la medesima sede e saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma Sintel almeno un giorno prima della data fissata. E' onere delle ditte concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il soggetto deputato all'espletamento delle operazioni di gara (RUP o seggio di gara) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare l' eventuale procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 21.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti sono registrati nella Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende noti ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla verifica della documentazione contenuta nella busta economica.

La Commissione giudicatrice procede, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti la documentazione economica al fine di verificare la presenza e la congruità del PEF e degli altri documenti caricati.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà *mediante sorteggio* in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta

di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di *offerte inammissibili* in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonchè all'incameramento della garanzia provvisoria. La Concessione viene aggiudicata, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura di gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Nel termine che sarà richiesto dal Comune di Legnago, l'aggiudicatario sarà tenuto a produrre tutta la documentazione necessaria ai fini e in conseguenza della stipula del contratto, ivi comprese le garanzie e coperture assicurative specificate all'art. 10 del presente Disciplinare e, qualora previsto, copia del contratto di finanziamento dell'Opera.

Ai sensi dell'art. 183, comma 11, del Codice, la stipula del contratto di concessione avrà luogo solo a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione da parte del Comune del progetto definitivo e dell'accettazione delle eventuali modifiche progettuali da parte dell'Aggiudicatario. Si richiama l'art. 183, comma 10, del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di Concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Le **spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati** della procedura di gara sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dalla specifica richiesta mediante pagamento dell'Avviso PagoPA inviato dall'ufficio comunale preposto. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari ad euro **2.000,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La presente concessione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, se compatibili con la fattispecie procedurale.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.]

25. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel **Codice di comportamento** di questa stazione appaltante (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 02.02.2021) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni Disposizioni generali/Atti generali.

Deve uniformarsi, altresì, al complesso di regole di comportamento contenute nel **Patto d'integrità** approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 06.02.2019 facente parte della documentazione di gara.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il concorrente, laddove ricorra il caso, inserisce nella busta contenente l'offerta tecnica la dichiarazione relativa ai segreti tecnico – commerciali redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato sub "D".

La dichiarazione debitamente sottoscritta deve precisare e motivare le parti dell'offerta che si intendono mantenere riservate.

La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia, Italia, tel. +39 0412403911 e.mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it Indirizzo internet: <http://www.giustizia-amministrativa.it>

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Il **Comune di Legnago**, in qualità di titolare (con sede in via XX Settembre, 29, 37045 Legnago – Email: info@comune.legnago.vr.it – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – tel: +39.0442634898), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Legnago o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Legnago, **Avv. FABIO BALDUCCI ROMANO**, P. Iva 02117280301 con studio in Via Savorgnana n. 20 – 33100 Udine, tel +39 0432 513562 cell. 340 3666567, e-mail: fabio.balducci@gmail.com pec: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it .

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio n.121, 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale, secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD).

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

ing. Giacomo Masiero

(documento firmato digitalmente)²

Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12 dicembre 1993. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto dal sistema di protocollo informatico it@IPrato ed è conservato presso il Comune di Legnago.
ELEONORA.TOGNETTI 05/06/2023 11:57:27

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.